

N. R.G. 2066/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda civile, in persona dei Magistrati:

dott. Emanuele Riviello	Presidente
dott. Ernesto Covini	Consigliere
dott. Anna Primavera	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2066/2016** promossa da:

(C.F. MORINI GIAMPAOLO (C.F.	con il patrocinio dell'avv.
---------------------------------	-----------------------------

APPELLANTE

contro

BANC	(C.F.
con il patrocinio dell'avv.	(C.F.

APPELLATA

avverso

la sentenza n. 751/2016 emessa dal Tribunale di Pisa pubblicata il 01.06.2016

CONCLUSIONI

All'udienza collegiale del 05/03/2020 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante:

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di FIRENZE, contrariis rejeictis, in riforma della sentenza n° 751/2016 del 1.06.2016 – R.G. 316/2010 Cron. 7993/2016 emessa



dal Tribunale di Pisa nella persona del G.I. Dott. Tommaso M. Gualano, in contraddittorio o dichiaranda contumacia, accogliere i motivi di impugnazione e conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e precontrattuale della banca convenuta, e per gli effetti condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non patrimoniali patiti dall'attore nella complessiva somma di € 67.000,00 nonché del danno del lucro cessante per la mancata tempestiva disponibilità del denaro da investire in altri titoli in un importo pari all'applicazione del tasso legale via via vigente sulla somma originaria rivalutata o in subordinata ipotesi da valutarsi secondo equità ex art. 1226 c.c.. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudici.

Per la parte appellata:

Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare: dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. le domande nuove esposte dalla parte appellante nel presente giudizio relativamente alle generiche richieste di responsabilità contrattuale e precontrattuale.

Nel merito:

respingere l'atto di appello proposto da _____ avverso la sentenza n. 751/2016 del Giudice del Tribunale di Pisa emessa in data 05.02.2016 e pubblicata in data 01.06.2016, poiché infondato in fatto ed in diritto, con conferma in ogni sua parte della sentenza n. 751/2016.

In ogni caso respingere le domande tutte della parte appellante poiché inammissibili, generiche, infondate e non provate.

Con vittoria di spese e compensi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, _____ (di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello il BANC _____

proponendo gravame avverso la sentenza n. 751/2016 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 01.06.2016

Il giudice di prime cure aveva così deciso:

1) rigetta le domande attoree;

2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre Iva, e Cpa come per legge se dovuti.



Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello volti tutti a confutare il paragrafo D della pronuncia:

1) Errore di giudizio per avere il Tribunale:

- fondato il proprio convincimento sul fatto che egli avrebbe comunque sottoscritto l'ordine di acquisto espressamente qualificato come inadeguato, mentre invece l'intermediario avrebbe dovuto **ravvisare l'inadeguatezza dell'operazione** per cui è lite rispetto ai parametri di gestione concordati e **quindi sconsigliarla**, sino a recedere dall'incarico per giusta causa, ai sensi degli artt. 1722, comma 1, n. 3 e 1727, comma 1, cod. civ.;

- omesso di considerare la responsabilità dell'istituto di credito che si era limitato a fornire al cliente **informazioni generiche, non adeguate in relazione alla natura dell'investimento**.

2) Errore di giudizio per avere il Tribunale erroneamente ritenuto insussistente il **nesso causale** tra la condotta colposa della BANCA ed il danno da egli patito.

Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Radicalosi il contraddittorio, la BANCA nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 05/03/2020, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.



Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.

I. La critica contenuta nel **primo motivo** di gravame è fondata.

Col **primo profilo** del motivo di appello in esame il lamenta l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tribunale, per avere ritenuto - dopo aver correttamente ravvisato l'inadempimento della BANCA accogliendo le proprie eccezioni di cui al punto 19 dell'atto di citazione - che egli avrebbe comunque sottoscritto l'ordine di acquisto, espressamente qualificato come inadeguato e per avere invece, omesso di considerare che B avrebbe dovuto ravvisare l'inadeguatezza dell'operazione per cui è lite, rispetto ai parametri di gestione concordati e quindi sconsigliarla, sino a recedere dall'incarico per giusta causa, ai sensi degli artt. 1722, comma 1, n. 3 e 1727, comma 1, cod. civ., richiamando sul punto giurisprudenza di legittimità (Cass. 7922/2015;1376/2016; Cass. 9892/2016).

Col **secondo profilo** del motivo di gravame l'APPELLANTE si duole del fatto che il primo giudice avrebbe omesso di considerare la responsabilità dell'istituto di credito, per essersi limitato a fornirgli quale cliente, informazioni generiche, non essendo sufficiente la mera descrizione dell'operazione, né la semplice avvertenza limitata al **generico riferimento all'inadeguatezza dell'operazione** rispetto alle informazioni ricevute. Il Tribunale avrebbe, infatti, omesso di considerare che la BANCA non avrebbe dovuto concludere in data 13.07.2001, l'operazione di acquisto dei bond CERRUTI FINANCE 6,50 07/04, con scadenza triennale ad un tasso del 6,5%, identificati con Codice ISIN XS0132465138, per un controvalore pari ad € 67.000,00, poiché inadeguata e comunque, perché non preceduta da adeguate informazioni sulla natura dell'investimento.

Entrambi i profili di critica vanno valutati congiuntamente in quanto connessi.

Osserva la Corte, al riguardo, che per valutare l'operato del Tribunale, non si deve accertare se gli oneri di allegazione dell'inadempimento degli obblighi informativi e di prova contraria siano stati rispettivamente assolti dalle parti, come indicato dalla stessa Corte di legittimità e quindi se - con specifico di riguardo a quello



relativo al profilo di adeguatezza dell'investimento - l'investitore abbia allegato una pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che la banca avrebbe omesso di fornire e se, in tal caso, l'INTERMEDIARIA abbia fornito la prova di aver esattamente adempiuto, avendo lo stesso Tribunale dichiarato che l'operazione in oggetto sia avvenuta *"in violazione degli obblighi informativi gravanti sull'istituto di credito, non avendo la convenuta assolto l'onere probatorio su di essa gravante"* e non essendo stato proposto appello incidentale sul punto, con conseguente formazione, sul punto, del giudicato interno.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che:

- emergendo dalla scheda informativa la non adeguatezza dell'operazione per *"dimensione"*, l'indicazione di *"titolo corporate, rischio emittente"* e comunque, la sottoscrizione del cliente su ordine espressamente qualificato come inadeguato, la BANCA non avesse superato la presunzione di colpa ex art. 23 co. 6 TUF;
- il non avesse, tuttavia, fornito prova del **nesso causale** tra l'inadempimento degli obblighi informativi, anche in punto di inadeguatezza della operazione *de qua*, ed il danno patito.

Inoltre, dinanzi al rifiuto dell'investitore - espresso nella fattispecie nel 1992 e nel 1998 al momento della sottoscrizione dei due contratti di negoziazione e deposito titoli (docc. 3, 4, 5 e 6 della BANCA) - di fornire informazioni concernenti il suo profilo, il Tribunale ha, per la precisione, ritenuto che la BANCA - non esonerata dalla valutazione di adeguatezza, che, come osserva la giurisprudenza della S.C. sopra citata, *"deve essere eseguita sulla base delle informazioni in suo possesso, quale ad esempio l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato (Cass. n. 18039/2012; Cass. n. 5250/2016)"* - avesse esattamente proceduto in tal senso, escludendo l'inadeguatezza dell'operazione, se non per il profilo-dimensionale dell'operazione.

Nello specifico, il Tribunale - poiché l'adeguatezza per tipologia ed oggetto era stata verificata con esito positivo, in relazione alle caratteristiche proprie ed al



coefficiente di rischio dell'operazione (posto che alla data del 13.07.2001, di conclusione del contratto di negoziazione, non vi era un particolare motivo d'allarme in relazione ai titoli di cui trattasi, che, seppure privi di rating, recavano l'emittente, la scadenza triennale, la valuta ed il tasso) – ha ritenuto che l'investimento *de quo* fosse stato **espressamente accettato dall'investitore in maniera consapevole**, stante la diversificazione del portafoglio titoli del momento della conclusione del contratto di negoziazione e la notevole entità della somma investita e ciò, malgrado il rischio emittente.

Il primo giudice in ordine all'oggetto ed alla tipologia, ha, infatti, fatto leva, oltre che sugli investimenti precedentemente effettuati, aventi analoghe caratteristiche speculative, anche sulle dichiarazioni rese dal [redacted] alla BANCA il 03.04.2002, in occasione della sottoscrizione di un nuovo contratto di negoziazione titoli (ove egli ha dichiarato che il suo grado di esperienza in materia di investimenti finanziari fosse "medio" e la sua propensione al rischio "elevata"), essendo tali dichiarazioni del tutto coerenti con gli investimenti eseguiti in precedenza dall'appellante e con l'acquisto dei titoli in questione e quindi col suo profilo di rischio elevato.

In altri termini, il Tribunale ha ritenuto che la ritenuta adeguatezza della operazione in relazione alle specifiche caratteristiche dei titoli *de quibus* ed in particolare rispetto al profilo di rischio "alto" dichiarato dal cliente nel 2002, coerente con i pregressi e variegati investimenti effettuati dal medesimo fosse stata corretta, in relazione al profilo di rischio dell'investitore, fatta eccezione che per il rischio emittente, oggetto, peraltro, di specifica segnalazione.

Ciò posto, osserva la Corte che la valutazione dell'adeguatezza dell'operazione rispetto ad esperienza, obiettivi di investimento, situazione finanziaria e propensione al rischio del cliente, come afferma la S.C. (Sez. 1 ordinanza n. 15708/2019) consiste nel **segnalare all'investitore**, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, **la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. "suitability rule")**.

Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti:



- 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla **rischiosità del prodotto finanziario** offerto;
- 2) la precisa individuazione del **soggetto emittente**, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un **"Paese emergente"**;
- 3) il **"rating"** nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio;
- 4) eventuali carenze di informazioni circa le **caratteristiche concrete** del titolo (**situazioni cd. di "grey market"**);
- 5) l'avvertimento circa il pericolo di un **imminente "default"** dell'emittente (Cass. Sez. 1, 26/01/2016 n.1376).

In particolare, il rating del titolo costituisce elemento basilare di ogni investimento in prodotti finanziari (Cass. Sez. 1 - **Ordinanza** n. [8212](#) del 27/04/2020).

Dato che ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob n.11522/1998, la non adeguatezza dell'operazione, può dipendere da quattro distinte cause e cioè **oggetto, tipologia, frequenza e dimensione**, l'accettazione consapevole di un investimento finanziario può fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità.

Pertanto, ritiene la Corte che la BANCA non abbia proceduto ad una completa segnalazione del profilo di inadeguatezza dei titoli *de quibus*, avendo trascurato di valutarlo alla stregua della mancata segnalazione del *rating* e del fatto che i medesimi titoli fossero stati negoziati nel c.d. *grey market*, ovvero prima che fossero stati messi in circolazione.

Pur avendo, infatti, ritenuto sussistente la violazione degli obblighi informativi da parte della BANCA, il Tribunale ha tralasciato di considerare che la incompleta informazione in ordine alle caratteristiche specifiche dell'investimento ed al grado effettivo di rischiosità, avesse inciso sul giudizio di adeguatezza, per questo erroneamente effettuato dalla BANCA ed erroneamente condiviso dal giudice di prime cure.



La sentenza impugnata va, dunque, sul punto riformata, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto che l'operato della BANCA, sotto il profilo dell'adeguatezza dei bond CERRUTI FINANCE, fosse stato corretto.

II. La **seconda censura** alla sentenza impugnata è fondata.

II.1 Col secondo motivo di gravame, si duole in primis, della ritenuta insussistenza del **nesso causale**, atteso che se egli avesse ricevuto una corretta informazione sulla natura del titolo acquistato e quindi, nello specifico, se avesse conosciuto la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio, le carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo c.d. "grey market", nonché il pericolo di un imminente "default", si sarebbe astenuto dal disporre l'ordine di acquisto.

Il Tribunale sul punto ha così motivato: *"pur evidenziando che la banca convenuta non ha superato l'inversione dell'onere della prova fissato dall'art. 23 co. 6 citato e relativo alla violazione degli obblighi informativi (vedi sopra), la domanda deve essere rigettata per mancata dimostrazione del nesso causale"*.

La motivazione addotta sul punto dal primo giudice - volta ad escludere che il se avesse ricevuto le giuste informazioni in ordine alla inadeguatezza della operazione, si sarebbe astenuto dal sottoscrivere l'ordine di investimento - si basa, in particolare, sul profilo dell'investitore, sul tipo di investimenti dal medesimo compiuti in precedenza (ed in particolare sulla presenza nel suo paniere di prodotti finanziari quali, oltre ai titoli di Stato, Fondi comuni di investimento Griforend, Grifocapital, Grifobond, Grifogerst, Sicav Feming in USD, Fondi European Smaller, JF Pacific, JF Japan, Euro Equity, USD Technologie) e sul fatto notorio che a rendimenti più elevati corrispondano rischi più elevati.

Osserva la Corte che non vi è specifica censura riguardo alla parte di motivazione fondata sul fatto che nel corso del rapporto, a far data dal 3.04.2002, il avesse dichiarato di avere un'alta propensione al rischio e quindi un profilo di rischio "alto" e che l'investimento per cui è lite fosse coerente con i pregressi e variegati investimenti.



Dando, dunque, per acquisite tali valutazioni e passando all'esame degli specifici profili di critica, ritiene il Collegio che il pericolo di default non fosse prevedibile al momento della stipula del contratto, anche se l'unica informazione legittimamente fornita dalla BANCA fosse solo quella della inadeguatezza dell'operazione per "dimensione", essendosi l'evento realizzato nel 2004 e quindi alla scadenza dei titoli.

Osserva altresì la Corte, che, dovendo ritenersi i titoli in questione ad alto rischio, perché negoziati fuori dai mercati regolamentati e privi di rating, gli stessi, come detto, non erano comunque adeguati rispetto al profilo di rischio "alto", come dichiarato dal cliente nel 2002, seppure coerenti con i pregressi e variegati investimenti, di talché la mancata segnalazione di informazione in ordine al c.d. *grey market* ed al *rating* avrebbe consentito al Tribunale di ritenere sussistente il nesso causale tra la condotta della BANCA ed il danno patito dal sulla base di un giudizio controfattuale.

Tale giudizio, infatti, è stato incompleto e perciò viziato, sebbene non vi fosse alcuna ragione per l'intermediaria, come sostiene invece, l'appellante, di recedere ai sensi dell'art. 1727, comma 1, c.c., in primis perché trattasi di profilo di responsabilità fatto valere solo nel presente grado di giudizio essendosi in I grado il cliente lungamente soffermato solo gli obblighi di informazione violati sia in fase precontrattuale, che durante l'esecuzione del contratto ed in secondo luogo perché le parti erano legate da un rapporto di semplice negoziazione di valori mobiliari e non di gestione di portafoglio, avendo il aperto solo un conto di deposito titoli di talché la BANCA non era tenuta a "monitorare" i titoli e dunque ad avvisare la cliente nel caso di peggioramento del rating (Cass.n.16318/2017; n.4602/2017).

Infatti, come osserva la giurisprudenza di legittimità, *"dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una **presunzione legale di sussistenza***



del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cass. Sez. 1 - **Sentenza** n. [7905](#) del 17/04/2020).

Erroneamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto non fornita dal la prova del nesso di causalità tra inadempimento e danno, consistente nella dimostrazione, da parte dell'investitore medesimo, che egli, se adeguatamente informato, avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole, essendo insufficiente l'aver ritenuto che il medesimo avesse comunque avuto una adeguata informazione in ordine al concreto rischio dell'investimento in questione in relazione al rischio emittente, essendosi trattato di "titoli corporate" e non avendo, nonostante tale segnalazione di inadeguatezza ricevuta dalla BANCA, neppure ridotto la somma investita, posto che *"nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata, l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob, n. 11522 del 1998, attuative dell'art. 21 del T.U.F., non può essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione in forma scritta, essendo necessario che l'intermediario, a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca"*, ***prova che "può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non può essere desunta soltanto da essi"*** (Cass. Sez. 1 - **Sentenza** n. [19417](#) del 03/08/2017).



L'operato ragionamento di tipo controfattuale, a fronte della denunciata condotta prevalentemente omissiva, non risulta, infatti, congruamente motivato e privo di profili di criticità.

La sentenza impugnata va dunque sul punto riformata.

II.2 Col **secondo profilo** del motivo di appello in esame il si duole del fatto che il primo giudice non avrebbe ritenuto provato il danno da egli patito.

In I grado il aveva concluso in via subordinata, chiedendo previo accertamento della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della BANCA, per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., artt. 27, 28 c. 1 lett. a, 29 c. 1 Reg Consob 11522, art. 21 c. 1 lett. b TUF e Direttiva Europea 21.04.04 n. 39, la condannare della medesima, al risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non patrimoniali da egli patiti nella complessiva somma di € 67.000,00 nonché del danno del lucro cessante per la mancata tempestiva disponibilità del denaro da investire in altri titoli in un importo pari all'applicazione del tasso legale via via vigente sulla somma originaria rivalutata o in subordinata ipotesi da valutarsi secondo equità ex art. 1226 c.c..

Rileva la Corte in primis, quanto all'onere della prova, che *"nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, nelle quali occorre accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegare come inadempite dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta"* (Cass. Sez. 1 - **Ordinanza** n. [14335](#) del 24/05/2019).

L'investitore è, dunque, tenuto a fornire la prova – anche per presunzioni – del danno emergente e lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 c.c., conseguenti alle denunciate violazioni e quindi all'eccepito inadempimento.



Il danno risarcibile nei confronti del cliente in via diretta e immediata, in mancanza di un consenso informato, risponde ai canoni civilistici di c.d. riparazione integrale del danno e consiste almeno nella perdita in tutto o in parte del capitale investito.

Poiché nella fattispecie, non è contestato che il _____ abbia percepito dal 2001 al 2004, diverse cedole, per complessivi € 9.506,42 (doc. n. 16 della BANCA), la perdita della somma investita va compensata con tale importo, in virtù del principio della *compensatio lucri sum damno*, di talché la BANCA – in riforma della sentenza impugnata, va condannata a pagare all'APPELLANTE la complessiva somma di **€ 57.493,58** (67.000,00 - 9.506,42) a titolo di risarcimento del danno contrattuale.

Su tale importo trattandosi di debito di valore, va calcolata la rivalutazione monetaria, e, sull'importo progressivamente rivalutato, gli interessi compensativi al tasso legale, dalla domanda (22.01.2010) alla data della presente sentenza in modo tale da ottenere l'importo di **€ 69.989,81** sul quale andranno calcolati gli interessi legali sino al saldo effettivo.

Infatti, *"in tema di obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale, ... gli interessi sulle somme di denaro liquidate decorrono dalla data della domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore e non già dal momento dell'evento dannoso"* (Cass. Sez. 1 - **Ordinanza** n. [20883](#) del 05/08/2019).

III. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso l'APPELLANTE) le spese processuali di ciascun grado del giudizio devono essere poste a carico della BANCA, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da



nei confronti di B

, avverso la sentenza n. 751/2016 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 01.06.2016, così provvede:

1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata, CONDANNA l'appellata condannata a pagare all'APPELLANTE la complessiva somma di **€ 69.989,81** (già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi) oltre interessi legali sino al saldo effettivo;

2. CONDANNA l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di ciascun grado del giudizio che si liquidano in complessivi € 17.545,00 (8.030,00 + 9.515,00) per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.

Firenze, 4.09.2020.

Il Consigliere relatore ed estensore
dott. Anna Primavera

Il Presidente
dott. Emanuele Riviello

